

CSA CONSULENZE & SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

adottato dal Consiglio di Amministrazione del 16/05/2024

Parte Generale

1	<u>Il Decreto Legislativo n. 231/2001</u>	4
1.1	<u>Introduzione</u>	4
1.2	<u>Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente</u>	6
1.3	<u>I reati presupposto</u>	9
1.4	<u>Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001</u>	229
2	<u>Adozione del Modello da parte di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.</u>	22
2.1	<u>Obiettivi perseguiti da CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. con l'adozione del Modello</u>	252
2.2	<u>Sistema di corporate governance di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali</u>	263
2.3	<u>Sistema di deleghe e procure adottate dalla Società</u>	274
3	<u>Funzione del Modello</u>	296
3.1	<u>Il Modello di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali</u>	296
3.2	<u>Attività preparatoria del Modello</u>	307
3.3	<u>Approvazione del Modello e suo recepimento</u>	318
3.4	<u>Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale in funzione delle diverse ipotesi di reato</u>	318
4	<u>L'Organismo di Vigilanza</u>	329
4.1	<u>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</u>	329
4.2	<u>Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV</u>	30
4.3	<u>Funzioni e poteri dell'OdV</u>	31
4.4	<u>Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari</u>	33
4.5	<u>Flussi informativi nei confronti dell'OdV</u>	33
4.6	<u>Modalità di funzionamento dell'OdV</u>	35
5	<u>Selezione, formazione e informativa</u>	36
5.1	<u>Selezione del personale</u>	36
5.2	<u>Formazione del personale</u>	36
5.3	<u>Diffusione dei contenuti del Modello</u>	36
5.4	<u>Informativa ai collaboratori esterni</u>	37
6	<u>Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello</u>	37
6.1	<u>Principi generali</u>	37
6.2	<u>Sanzioni per i lavoratori dipendenti e misure nei confronti degli Amministratori e dei collaboratori esterni</u>	38
6.3	<u>Misure nei confronti degli Amministratori</u>	41
6.4	<u>Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale</u>	41
6.5	<u>Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner</u>	42
6.6	<u>Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV</u>	42
7	<u>Aree a rischio</u>	42

Parte speciale

1.	<u>Funzione della parte speciale</u>	44
A)	<u>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	45
1	<u>Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)</u>	485
2	<u>Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio</u>	636
2.2	<u>Pubblica Amministrazione</u>	636
2.3	<u>Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio</u>	647
3	<u>Aree a rischio reato</u>	669
4.1	<u>Principi generali</u>	60
4.2	<u>Principi procedurali specifici</u>	61

4.3	<u>Contratti con i collaboratori esterni</u>	63
5	<u>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</u>	64
	<u>C) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>	65
1	<u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)</u>	65
2	<u>Aree a rischio reato</u>	72
3	<u>Regole di comportamento</u>	73
3.1	<u>Principi generali</u>	73
3.2	<u>Principi procedurali specifici</u>	73
4	<u>Contratti con i collaboratori esterni</u>	75
5	<u>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</u>	996
	<u>C) REATI SOCIETARI</u>	77
1	<u>Reati societari (art. 25-ter del Decreto)</u>	77
2	<u>Aree a rischio reato</u>	88
3	<u>Regole di comportamento</u>	88
3.1	<u>Principi generali</u>	88
3.2	<u>Principi procedurali specifici</u>	88
4	<u>Contratti con i collaboratori esterni</u>	91
5	<u>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</u>	92
	<u>C) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</u>	93
1	<u>Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)</u>	93
2	<u>Aree a rischio reato</u>	95
3	<u>Regole di comportamento</u>	96
3.1	<u>Principi generali</u>	97
3.2	<u>Principi procedurali specifici</u>	97
4	<u>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</u>	104
	<u>D) REATI DI RICICLAGGIO</u>	106
1	<u>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)</u>	106
2	<u>Aree a rischio reato</u>	110
3	<u>Regole di comportamento</u>	110
3.1	<u>Principi generali</u>	111
3.2	<u>Principi procedurali specifici</u>	113
4	<u>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</u>	114
	<u>E) REATI FISCALI</u>	116
1	<u>Reati fiscali (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)</u>	116
2	<u>Aree a rischio reato</u>	124
3	<u>Regole di comportamento</u>	124
3.1	<u>Principi generali</u>	124
3.2	<u>Principi procedurali specifici</u>	125
4	<u>Contratti con i collaboratori</u>	126
5	<u>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</u>	126

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. "Enti"), a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l'Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (c.d. "reati presupposto") indicati tassativamente dalla legge, per quanto l'elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il primo criterio fondamentale d'imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente: ciò significa che la

¹Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. L'ente non è responsabile se l'illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente.

Tali soggetti infatti possono essere:

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente);
- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'ente, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l'ente ha la propria sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.). In questo caso, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono:

- sanzione pecuniaria: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Pur essendo esclusa la possibilità di pagamento in misura ridotta, il Decreto disciplina casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è ridotta:

A) da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

B) della metà (e la sanzione non può essere comunque superiore ad Euro 103.291) se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Infine, nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere A e B, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad euro 10.239.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

- sanzioni interdittive:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art 25 d.lgs 231 (concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)(soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(soggetti subordinati).

Nei casi più gravi possano essere eccezionalmente applicate con effetti definitivi; possono, inoltre, essere applicate in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondato pericolo di reiterazione.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del

reato). Con la sentenza di condanna, il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

- pubblicazione della sentenza che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva. Il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna a spese della Società, in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la società ha la sede principale.
- misure cautelari: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:
 1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;
 2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione (nel caso di inosservanza di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva) nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti dell'ente.

I reati presupposto

I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati:

a) Reati commessi nei rapporti con la P.A. - artt. 24 e 25 del Decreto - sono:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314 comma 1 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-bis del Decreto
- introdotto dall'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo a:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

c) Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407 c.p.p.).

d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25-bis del Decreto - tale fattispecie è stata parzialmente modificata dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. a), n. 4) e prevede:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

e) Delitti contro l'industria e il commercio -art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), di cui ai seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

f) Reati in materia societaria - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (da ultimo modificato dalla legge 27maggio 2015, n. 190 che ha riformato alcuni reati societari), di cui ai reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25-quater del Decreto - introdotto dall'art. 3 della Legge 14 Gennaio 2003, n. 7, il quale dispone la punibilità dell'ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);

- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

- h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - art. 25-quater.1 del Decreto - introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p..

i) Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003 (con successiva modifica in base all'art. 3 del d.lgs 4 marzo 2014 n. 39), prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei delitti di:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minori (art. 609 – undecies c.p.)

l) Reati di abuso di mercato - art. 25-sexies del Decreto - introdotto dalla Legge 18 Aprile 2005, n. 62, relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti amministrativi:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF).

m) Reati transnazionali. Con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

n) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- art. 25-septies del Decreto - introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

o) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio-

art. 25-octies del Decreto - introdotto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 5 lett. a e b legge 15 dicembre 2014 n. 186 - estende l'elenco dei reati presupposto a:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- autoriciclaggio (art. 648 – ter.1 c.p.)

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

p) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 25-octies.1 – aggiunto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 – estende il catalogo dei reati-presupposto alle seguenti fattispecie:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica nella forma aggravata che abbia determinato un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- *trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [da inquadrare più opportunamente nell'Area di Rischio riferita alle fattispecie sub lett. o]*

q) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies del Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

r) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-novies del Decreto - introdotto dall'art. 4, comma uno, della Legge 3 Agosto 2009, n. 116, riguarda il delitto di cui all'art 377-bis c.p. ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").

s) Reati ambientali - art. 25-decies del Decreto (aggiornato alla legge 22 maggio 2015 n. 68)-. I reati presupposto sono:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452-octies);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- esercizio di attività particolari indicate dal decreto senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata (art. 29-quattordecies del D.Lgs. 152/2006);
- scarico di acque reflue (art. 137 del D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 152/2006);
- installazione di uno stabilimento in assenza di autorizzazioni (art. 279 del D.Lgs. 152/2006);
- importazione o esportazione, senza certificato o licenza di particolari esemplari, animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 del L. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione [...] (art. 3-bis del D.Lgs. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 del L. 549/1993);
- inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento doloso (art. 8 del D.Lgs. 202/2007).

t) Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dall'art. 2 del d.lgs 16 luglio 2012, n. 109, riguarda il delitto di cui all'art 22, comma 12 bis del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286.

u) Razzismo e xenofobia – art. 25-terdecies del Decreto, introdotto dall' art. 5, comma 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 167, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione del delitto di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (introdotto dalla Legge 16 giugno 2016, n. 115).

v) Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati – art. 25-quaterdecies del Decreto, introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione dei reati seguenti:

- frode in competizioni sportive (art 1 L. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

w) Reati tributari – art. 25 quinquiesdecies del Decreto, introdotto dall'art. 39 comma 2 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede – dopo la conversione del Decreto stesso (con Legge 19 dicembre 2019, n. 157) – la responsabilità dell'ente per i seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un

importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 4 D. Lgs. 74/2000);

- omessa dichiarazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

x) Reati in materia di contrabbando – Art. 25-sexdecies del Decreto, introdotto con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 74, prevede la responsabilità degli enti per le fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973.

y) Delitti contro il patrimonio culturale – Art. 25-septiesdecies del Decreto, introdotto con L. 9 marzo 2022, n. 22, che prevede la responsabilità degli enti per le seguenti fattispecie:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

z) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – Art. 25-duodevicies del Decreto, introdotto con L.

9 marzo 2022, n. 22, che prevede la responsabilità degli enti per le seguenti fattispecie:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) (art. 518-terdecies c.p.).

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente documento, saranno trattati solo i reati presupposto astrattamente ipotizzabili in capo alla società.

Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'Ente a far venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché, secondo l'opinione prevalente, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e la nomina dei suoi membri, ai sensi della successiva lett. b).

Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità. In particolare, l'Ente va esente da pena se prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (di seguito il "Modello") a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza");
- che le persone che hanno commesso il reato l'abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle pratiche della segnalazione di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*), come previsto dal comma 2-bis, art. 6 del Decreto (inserito dalla L. 30 novembre 2017, n. 179).

In proposito, il Modello deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, oltre che da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2-ter, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Ulteriore specifica tutela del soggetto segnalante è prevista dal comma 2-quater, che prevede:

- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del medesimo;
- la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti;
- l'onere del datore di lavoro in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o

sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La Società, in conformità a quanto sopra nonché nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24/2023, ha attivato uno specifico canale di segnalazione tramite piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo <https://csa.giswb.it/>. Esso si aggiunge, come prescritto normativamente, all'indirizzo mail dell'Organismo di Vigilanza presso cui è sempre possibile inviare segnalazioni circa la violazione del Modello (organismodivigilanza@csabroker.it – cfr. *infra*).

Adozione del Modello da parte di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.

Obiettivi perseguiti da CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. con l'adozione del Modello

CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l. (di seguito anche "CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali" o la "Società") è Broker assicurativo iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione al n. B000014417.

La Società opera quale Broker assicurativo ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209

CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto. **Vi ha incluso, quale documento fondamentale, un Codice Etico rappresentativo dell'orizzonte di valori di riferimento per la Società.**

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di

sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché, dalla ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, in particolare della "best practice" statunitense.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare il suddetto Modello, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito l'"Organismo" o l'"OdV") l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sistema di corporate governance di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali

Il modello di *corporate governance* di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali è strutturato in modo tale da assicurare e garantire alla Società la massima efficienza ed efficacia operativa.

Tale sistema è strutturato secondo quello tradizionale e, precisamente:

- L'Assemblea dei Soci:
è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservata dalla legge o dallo statuto.
- Organo amministrativo: amministratore unico, oppure il Consiglio d'amministrazione oppure l'insieme degli amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione della società.
- Il Consiglio di Amministrazione:
 - può essere composto da due o più amministratori secondo quanto, di volta in volta, è stabilito dell'Assemblea;
 - gli Amministratori restano in carica finì a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina;
 - è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che

ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci;

- può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali;
- Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.
- Il Collegio Sindacale:
 - Quando ai sensi di legge è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, lo stesso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge;
 - il Collegio vigila e effettua il controllo contabile della società;

Sistema di deleghe e procure adottate dalla Società

La politica della Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società stessa. Pertanto, la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate implicanti effettive necessità di rappresentanza e con la previsione, quando opportuno, di una puntuale indicazione di soglie quantitative di spesa stabilite da provvedimenti interni all'azienda.

Per deleghe societarie si intendono normalmente due concetti distinti:

1. Deleghe agli amministratori

Il CdA può distribuire i propri poteri ad uno o a più amministratori (che, in seguito al conferimento di deleghe, diventano Amministratori Delegati o con delega). Le deleghe sono approvate dal CdA e il verbale del consiglio del CdA viene depositato in Camera di Commercio per rendere noti ai terzi i contenuti delle deleghe.

2. Deleghe funzionali interne alla Società

Le deleghe funzionali costituiscono articolazioni di poteri interni alla società, nate soprattutto nella dottrina aziendalistica e riprese dalla giurisprudenza soprattutto penalistica (cfr. D.Lgs. 81/2008 e norme sull'ambiente). Con le deleghe funzionali, i poteri organizzativi interni vengono distribuiti dal CdA e/o dall'Amministratore/i

Delegato/i all'alta dirigenza e in tutta la struttura aziendale. Le deleghe funzionali non comportano alcuna "spendita del nome della società".

3. Procure

Quando il compimento di un atto comporta una "spendita del nome" della società (ossia l'atto si riverbera sull'esterno), il potere relativo, se non è in capo ad un amministratore, deve essere conferito con procura. La procura è dunque lo strumento in base al quale i poteri di compiere atti verso l'esterno sono conferiti a dipendenti o a terzi, non amministratori. Perché i poteri conferiti siano opponibili ai terzi, la procura deve essere "notarile" e va depositata presso la Camera di Commercio, in mancanza, la società non può opporre al terzo alcuna limitazione dei poteri: il procuratore può in tal caso impegnare la società senza limiti.

Tutto ciò premesso, in termini generali, il sistema delle deleghe funzionali e delle procure adottato dalla Società assicura che:

- l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche;
- al processo decisionale partecipino i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti, coerenti tra loro e conosciuti all'interno della organizzazione societaria;
- la Società sia validamente impegnata nei confronti di terzi (es. clienti, Compagnie assicuratrici, banche, fornitori, amministrazioni pubbliche, ecc...) da un numero determinato e limitato di soggetti muniti di deleghe formalizzate e opportunamente comunicate verso l'esterno, ove siano specificamente indicati i relativi poteri;
- sia costantemente aggiornata la mappatura dei soggetti (anche dei non dipendenti) cui sia stato conferito il potere di impegnare la Società verso i terzi.

Le unità aziendali interessate, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, verificano periodicamente il sistema delle deleghe e procure in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società, suggerendo le

necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

Funzione del Modello

Il Modello di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio e la conseguente modalità di svolgimento delle predette attività, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni da parte dell'azienda così come previsto al capitolo 5;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali in quanto contrarie oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite, **anche attraverso l'adozione e la diffusione del Codice Etico aziendale;**

- la “mappa delle aree di attività a rischio” dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

Attività preparatoria del Modello

Per la predisposizione del Modello si è proceduto, come suggerito dalle linee guida delle principali associazioni di categoria, attraverso la mappatura specifica delle attività aziendali, volta ad individuare le aree a rischio della Società in relazione ai reati di cui alla normativa in esame.

Tale attività, svolta mediante l’analisi della documentazione aziendale già predisposta dalla Società, è stata effettuata principalmente in tre fasi che si sono succedute in un determinato lasso di tempo:

1. la prima fase è stata effettuata sulla base della conoscenza della Società e delle aree di rischio. L’attività di analisi è stata effettuata da Mascarello Sergio;
2. la seconda fase si è concretizzata attraverso un’audizione, sempre svolta da Mascarello Sergio, di tutti i direttori e responsabili di funzione, per verificare la sussistenza delle aree di rischio già evidenziate, nonché quella eventuale di ulteriori aree di rischio non ancora considerate;
3. all’esito della terza fase, Mascarello Sergio ha individuato i sistemi di controllo già esistenti nella Società a presidio delle aree considerate a rischio reato e li ha confrontati con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto anche al fine di procedere alla presente rielaborazione del Modello.

Approvazione del Modello e suo recepimento

E' stato demandato al Consiglio di Amministrazione di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali, sulla base anche di criteri e direttive emanati in tal senso, di provvedere mediante apposita delibera all'adozione di un proprio Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.

Nell'adottare il Modello, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

E' rimesso alla Società di predisporre, adottare e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare. In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali, anche su proposta dell'OdV, di integrare il presente Modello, ove necessario, mediante apposita delibera, integrando i reati presupposto così come previsti dalle normative di tempo in tempo vigenti.

E', inoltre, rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione all'attività dalla stessa in concreto posta in essere. A tal fine è attribuito all'OdV il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

Struttura del Modello: **Codice Etico**, Parte Generale e Parte Speciale in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da un **"Codice Etico"**, una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, all'esito dell'attività di *riskassessment* astrattamente ipotizzabili in capo alla Società. Si sottolinea inoltre che l'introduzione di alcuni reati ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati raggruppate come segue:

- Parte Speciale "A" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale "B" relativa ai reati societari;
- Parte Speciale "C" relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale "D" relativa ai reati di riciclaggio;
- Parte Speciale "E" relativa ai reati tributari.

L'Organismo di Vigilanza

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello sia affidato ad un organismo dell'ente – è stato individuato, nell'ambito di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali, un Organismo di Vigilanza costituito da un organismo monocratico o collegiale.

L'OdV deve presentare i seguenti requisiti:

1. **Autonomia:** deve avere un'autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;
2. **Indipendenza rispetto alla Società:** deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;
3. **Professionalità:** deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli;
4. **Continuità di azione:** deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo esclusivo;
5. **Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse:** non può essere nominato membro dell'OdV e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che:
 - sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene che

comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- abbia rapporti d'affari (intesi, ad esempio, quali rapporti di partnership, contratti di associazione in partecipazione, joint venture, ecc.) con la Società o le società controllate o che la controllano e/o qualsiasi altro rapporto tale da comprometterne l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali determina la forma dell'OdV e, nel caso di nomina di organo collegiale, nomina i membri effettivi e supplenti che restano in carica per tre anni.

E' facoltà dell'OdV farsi coadiuvare, nelle sue funzioni di controllo, da soggetti esterni o collaboratori che svolgano professionalmente attività di audit e certificazione.

E' altresì facoltà dell'Organismo scegliere tra i suoi componenti il Presidente ove questo non sia nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i membri.

Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale e comunque almeno ogni 6 mesi.

Le sedute dell'OdV saranno tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'Organismo (per mezzo di posta ordinaria od elettronica, telegramma, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'OdV potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'Organismo stesso direttamente o tramite collaboratori esterni, saranno trascritte sul Libro delle Adunanze dell'Organismo, depositato presso gli uffici della Società.

Funzioni e poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello (incluse quelle riferibili al Codice Etico) da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- supportare l'ente nella predisposizione di una specifica procedura che disciplini le modalità della segnalazione di condotte illecite, come previsto dal comma 2-bis, art. 6 del Decreto (inserito dalla L. 30 novembre 2017, n. 179);
- verificare l'adeguatezza del canale informativo di cui alla lett. a) del nuovo comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto, si in termini di fondatezza delle segnalazioni, che di garanzia di riservatezza dei soggetti segnalanti;
- verificare la concreta adozione del canale informatico di cui alla successiva lett. b) della norma appena citata;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni in ambito di *whistleblowing*) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di un reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti, alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari

L'OdV di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali è organo autonomo rispetto agli organi societari ed esente da vincoli di subordinazione gerarchica.

Ha tuttavia come referenti aziendali, su base continuativa, il Presidente e gli Amministratori Delegati della Società e, su base periodica, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale.

L'OdV della Società potrà esser chiamato in qualsiasi momento dai suddetti organi - o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso - per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sulle attività svolte e sull'attuazione del Modello.

L'OdV è dotato di appropriata autonomia di spesa e le eventuali spese straordinarie, o comunque di importo superiore a Euro 1.000 (mille/00), saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'OdV di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti destinatari del Modello in merito a qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni del Modello stesso. In particolare, devono segnalare le notizie relative alla commissione o alla possibile commissione dei reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi contenuti nel Modello. In ogni caso, devono essere comunicate all'OdV le informazioni:

- a) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - eventuali offerte o richieste di denaro di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società e/o suoi esponenti aziendali e/o dipendenti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori effettuati dalle Pubbliche Autorità e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- anomalie di spese emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connessa alla sicurezza sul lavoro.

b) Le informazioni attinenti i compiti dell'OdV e che possono assumere rilevanza per l'espletamento delle sue funzioni, quali, ad esempio:

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi della Società;
- i rapporti preparati dalle varie funzioni in merito a quelle attività che sono ritenute o che possono ritenersi attinenti ad aree a rischio della Società;
- il bilancio annuale, corredato dalla nota integrativa e la situazione patrimoniale;
- le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale relative a criticità emerse, anche se risolte.

I soggetti che intendono effettuare le segnalazioni, per non subire ritorsioni o discriminazioni di alcun tipo, devono essere tutelati dall'OdV e quindi godere di riservatezza. A questo proposito, al fine di facilitare le segnalazioni, qualsiasi destinatario del Modello potrà inviare la comunicazione all'apposita casella di posta elettronica organismodivigilanza@csabroker.it

Le segnalazioni devono essere conservate presso l'ufficio dell'OdV.

Modalità di funzionamento dell'OdV

L'OdV programma le attività di controllo periodico in funzione dello stato delle attività aziendali e delle informazioni in suo possesso.

Il programma viene approvato dall'OdV in occasione delle riunioni dello stesso ed indica quali aree e funzioni intende verificare e rispetto a quali criteri ed entro quale data debbano essere svolte tali attività. Le verifiche potranno essere affidate sia ai membri dell'OdV sia affidate, dall'OdV, a consulenti esterni.

Al termine di ogni verifica deve essere predisposto un rapporto che illustri l'attività svolta e le risultanze della stessa. Tra le risultanze devono essere indicate:

- le aree aziendali verificate ed ogni informazione utile ulteriore;
- il livello di conformità ovvero le criticità rilevate rispetto ai criteri dell'audit;
- il richiamo ai documenti di controllo;
- le eventuali raccomandazioni;
- ogni altra informazione ritenuta opportuna per la migliore valutazione dell'attività sottoposta a verifica.

In occasione della successiva riunione dell'OdV verranno esaminate le risultanze delle attività. L'OdV, ove lo ritenga opportuno, potrà effettuare degli ulteriori audit di approfondimento, anche a mezzo di consulenti esterni, ovvero richiedere all'organo amministrativo della Società di intervenire per riportare il livello di rischio a livelli ritenuti accettabili.

Le raccomandazioni dell'OdV devono trovare tempestivo accoglimento da parte delle funzioni interessate ed è compito del Consiglio di Amministrazione verificarne la efficace applicazione.

L'OdV solleciterà riunioni periodiche con il Collegio Sindacale per la condivisione delle strategie di controllo e prenderà visione dei verbali di verifica del Collegio Sindacale e a questo invierà le proprie risultanze.

In tutti i casi in cui la Società incarichi un soggetto esterno che svolga professionalmente attività di certificazione, a svolgere attività di verifica e certificazione in merito ad aspetti delle attività aziendale rientranti nella competenza dell'OdV, tale soggetto dovrà predisporre un rapporto che contenga tutte le indicazioni sopra riportate. Il rapporto dovrà essere trasmesso all'OdV con

data certa in tempo utile per permettere allo stesso di esaminare tali rapporti e le relative risultanze.

Selezione, formazione e informativa

Selezione del personale

La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, partner, fornitori, ecc.) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

Formazione del personale

La formazione del personale è un'attività fondamentale ai fini di una completa ed efficace attuazione del Modello. Pertanto l'OdV, in collaborazione con il responsabile amministrativo, provvede a redigere e a realizzare piani di formazione che prevedano anche interventi di tipo diversificato a seconda della collocazione del personale all'interno della Società o della pertinenza delle rispettive attività ad una delle aree a rischio indicate nel Modello.

Diffusione dei contenuti del Modello

Il Modello, una volta approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione, viene inviato tramite e-mail a tutti i dipendenti ai quali è fatto obbligo di rispettare il documento.

Lo stesso vale per ogni dipendente neo assunto.

Saranno di volta in volta definite le modalità di diffusione del Modello nei confronti degli ulteriori soggetti tenuti al rispetto dei contenuti del Modello medesimo.

Informativa ai collaboratori esterni

Potranno essere forniti ai collaboratori esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per rendere efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV. Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare, così come previsto dall'art. 7 comma 1, Legge 300/1970 ("Statuto dei lavoratori"), sarà affisso sulla bacheca aziendale.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato anche d'impulso dell'OdV che abbia, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rilevato una possibile infrazione del Modello.

L'irrogazione delle sanzioni nei confronti di quadri, impiegati, operai e dirigenti sono di competenza della Direzione del personale.

L'OdV può, inoltre, essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Direzione del personale.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti e misure nei confronti degli Amministratori e dei collaboratori esterni

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Come anticipato, è disciplinarmente rilevante anche la condotta di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché quella di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (art. 6, comma 2-ter, del Decreto).

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dalla Legge 300/1970 e dalle relative disposizioni contenute nel CCNL COMMERCIO vigente.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio sopra indicato. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare si prevede che:

- a. incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA (in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123 del CCNL COMMERCIO) O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (per un massimo di giorni 10), secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottate, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- b. incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un

comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "delitti a termini di legge" o "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio morale e/o materiale per la Società.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate comminate al personale dipendente dovranno tenere conto, in sede applicativa, del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., dovendosi tenere conto per ciascuna fattispecie:

- dell'intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;

- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- la realizzazione di qualsiasi condotta di tipo attivo o omissivo che comporti una disparità di trattamento illegittima nei confronti del dipendente che abbia provveduto a segnalare condotte illecite;
- il demansionamento, la deprofessionalizzazione, l'estromissione dall'attività lavorativa e comunque l'aggravamento delle condizioni di lavoro a scopo ritorsivo, nei confronti del dipendente che abbia provveduto a segnalare condotte illecite;
- la segnalazione di condotte illecite di altri, che si rivelino false.

Misure nei confronti degli Amministratori

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società. In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello e/o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informa tempestivamente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio sindacale, i quali,

a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (a.e. dichiarazioni nei verbali delle adunanze, convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione tra cui la revoca della nomina di amministratore e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge, ecc...).

Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

Con riguardo ai componenti del Collegio sindacale, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello sono segnalate tempestivamente dall'OdV, a tutti i componenti del Collegio sindacale e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio sindacale assume, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei sindaci che hanno compiuto le violazioni contestate.

Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

La Direzione amministrativa cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento - nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership - di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Ogni comportamento che violi l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV sarà sanzionato secondo quanto previsto ai precedenti punti 6.2 e 6.3.

Aree a rischio

Si rimanda alla Parte Speciale l'individuazione e l'elencazione delle aree ritenute a rischio.

PARTE SPECIALE

Funzione della Parte Speciale

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Società ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e, di seguito i "Destinatari") adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a. descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, con particolare riferimento alle attività considerate sensibili;
- b. fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo e verifica previste dal Modello.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il D. Lgs. 74 del 14.07.2020 ha equiparato l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici ai fini dell'integrazione del presente reato, estendendo l'ambito applicativo della fattispecie.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Il D. Lgs. 74 del 14.07.2020 ha equiparato l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici ai fini dell'integrazione del presente reato, estendendo l'ambito applicativo della fattispecie.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)(soggetti apicali), e per

una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(soggetti subordinati).

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)(soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(soggetti subordinati).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)(soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(soggetti subordinati).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni"

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso

da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)(soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(soggetti subordinati).

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Medesime sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p..

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 318 c.p.p. da 100 a 200 quote, in caso di reati ex art. 319 e 319-ter c.p. da 200 a 600 quote. In caso di reati ex artt. 319-bis e 319-ter comma 2 c.p. da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)(soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(soggetti subordinati).

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o sei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 318 c.p.p. da 100 a 200 quote; in caso di reati ex art. 319 e 319 ter c.p. da 200 a 600 quote; In caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter comma 2, da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: previste per i casi di cui ai commi 2 e 4 c.p. 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)(soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(soggetti subordinati).

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio

o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- **Truffa (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2 bis. Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma

dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Il D. Lgs. 74 del 14.07.2020 ha equiparato l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici ai fini dell'integrazione del presente reato, estendendo l'ambito applicativo della fattispecie.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Art. 356 c.p. – Frode in pubbliche forniture**

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [*contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità*], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Art. 314 c.p. comma 1 – Peculato (nel caso in cui il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 200 quote

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste.

- **Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (nel caso in cui il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nell'esercizio della sua funzione o servizio si avvale dell'errore altrui per ricevere o ritenere indebitamente – per sé o per un terzo – denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 200 quote

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste.

- **Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio (nel caso in cui il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 200 quote

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste.

- **Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca

di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

2 Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

2.2 Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.3 *Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

3 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali ha individuato nei potenziali rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. partecipazione a **bandi**, gare pubbliche e licitazioni private;
- b. gestione dei contratti con la PA;
- c. acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da PA;
- d. ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- e. gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e da parte delle ASL;
- f. gestione di liberalità/omaggi/pubblicità;
- g. gestione dei *local promoter*;
- h. rapporti con IVASS

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

4 Regole di comportamento

4.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. stipulare contratti in assenza dei relativi poteri. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA non può stipulare i contratti che ha negoziato in assenza di specifici poteri: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità;
3. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
4. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la "*brand image* della Società". Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
5. comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
6. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della Società.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

7. deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA (ad esempio, nel caso di richiesta di un finanziamento agevolato, deve essere ben chiara la segregazione delle funzioni tra (i) chi propone la richiesta di finanziamento (ii) chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento (iii) chi raccoglie e dispone la documentazione necessaria e (iv) chi approva e sottoscrive la richiesta);
8. gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
9. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dalla Società;
10. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
11. qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

4.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate, è necessario seguire le seguenti procedure:

- con riferimento alla partecipazione a bandi per assegnazione di pubbliche forniture:
 - a. verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione dell'ente che indice il relativo bando;

- b. verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
 - c. effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite *outsourcer*, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
 - d. procedere alla tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni fatte con la PA tramite adeguati supporti documentali/informativi;
 - e. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi passaggi procedurali istituiti;
 - f. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa.
- Con riferimento alla gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria:
 - a. protocollare procedure che disciplinino la partecipazione alle ispezioni giudiziarie, tributarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
 - b. conservare traccia, attraverso la redazione di appositi verbali, di tutto il procedimento relativo all'ispezione. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse delle criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Inoltre, sempre in osservanza del Decreto, è espressamente vietato:

- a. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei prodotti o dei servizi offerti o forniti;
- b. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
- c. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa

regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio;

- d. riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
- e. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche.

4.3 Contratti con i collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni che hanno rapporti con le PA devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi prescritti nel Decreto, nonché dei principi comportamentali dettati dal Modello.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1 Delitti informatici e trattamento dei dati (art. 24-bis del Decreto)

I delitti individuati dall'art. 24-bis del Decreto, che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente sono i seguenti:

- **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: sino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al

servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza,

o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: sino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: sino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Detenzione, diffusione, e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità(art. 635-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici(art. 635-quater c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 635-quinquies c.p.)**

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno,

viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: sino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali ha individuato nell’ambito dei delitti informatici e di trattamento dei dati sono quelle relative alla gestione dell’infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici utilizzati dall’azienda.

Più in dettaglio, le attività a rischio posso essere individuate nell’ambito di quelle appresso elencate:

- a. creazione, trattamento ed archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- b. tenuta e gestione dei profili utente e dei processi di autenticazione nell’infrastruttura tecnologica;
- c. gestione della protezione della postazione di lavoro ed agli strumenti di lavoro in utilizzo;
- d. gestione e tenuta dei codici di accesso ai sistemi informatici e telematici;
- e. gestione e controllo del sistema di sicurezza della rete aziendale, con riferimento agli accessi verso l’esterno e dall’esterno;
- f. gestione e controllo del sistema di sicurezza dei supporti di memorizzazione esterna rimovibili (dispositivi USB, cd-rom; ecc.) e di memorizzazione in cloud;
- g. installazione di programmi e apparecchiature informatiche sui dispositivi informatici con accesso alla rete aziendale.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

I Destinatari del presente Modello, che siano incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, degli strumenti di lavoro e delle applicazioni, nonché tutti coloro che siano o siano stati in possesso di chiavi di accesso alla rete aziendale, devono attenersi alle seguenti regole di comportamento, al fine di scongiurare la possibilità che possano essere integrate fattispecie di reato quali quelle di cui all'art 24-bis del Decreto:

- a. rispettare l'obbligo di fedeltà, riservatezza e non divulgazione generalmente vigente (art. 2105 c.c.) con riferimento alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- b. rispettare le policy aziendali e gli specifici incarichi relativamente alla gestione della rete informatica e delle informazioni riservate;
- c. prevedere strumenti di autenticazione per l'accesso alle informazioni contenute nei server aziendali;
- d. astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza della rete informatica, nonché la riservatezza e l'integrità delle informazioni riservate (aziendali e di terzi);
- e. astenersi da comportamenti volti ad aggirare divieti, protezioni e blocchi del sistema informatico;
- f. astenersi dall'utilizzare connessioni, programmi ed apparecchiature diverse da quelle fornite dalla società.

3.2 Principi procedurali specifici

In relazione ai predetti comportamenti generali, di seguito si riportano le seguenti specifiche regole procedurali rivolte alla società ed ai destinatari del presente Modello.

Più in dettaglio, la società deve:

- regolamentare, anche attraverso dettagliate policy, l'utilizzo degli strumenti aziendali e della struttura informatica aziendale, con o senza limitazione dell'utilizzo alle finalità legate alla mansione lavorativa;
- provvedere agli specifici incarichi di cui al Regolamento CE 2016/679;
- fornire adeguata informazione circa l'utilizzo e la tenuta delle chiavi di accesso ai sistemi informatici utilizzati dalla società;
- informare circa il divieto di lasciare incustoditi gli strumenti informatici di lavoro assegnati;
- disporre che gli strumenti informatici di lavoro vengano spenti al termine della giornata lavorativa ed in ogni caso di abbandono non temporaneo della postazione;
- disporre che gli strumenti informatici si blocchino automaticamente (e ne sia previsto l'accesso unicamente con password) dopo un certo lasso di tempo di inattività;
- custodire i server aziendali in locali chiusi a chiave;
- prevedere la protezione della rete informatica con software e programmi "antivirus" per ogni apparecchio informatico;
- prevedere chiavi di protezione del collegamento wireless alla rete informatica;
- impedire l'accesso a siti internet che possano essere veicolo per intrusioni illecite alla rete informatica aziendale;
- prevedere la protezione della rete informatica da illecite intrusioni esterne attraverso l'installazione di programmi ed apparecchiature non autorizzate;
- disporre sistemi di autenticazione dall'esterno a terzi differenti da quelli utilizzati per l'accesso interno;
- disciplinare ed effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia e della presente

D'altro canto, ai destinatari è fatto divieto di:

- divulgare, manomettere, sottrarre o distruggere i dati informatici della società (dati, archivi, programmi, ecc.);
- danneggiare, manomettere o distruggere documenti informatici aventi valore probatorio;

- utilizzare i sistemi informatici per uso diverso da quello connesso all'attività lavorativa;
- installare programmi o apparecchiature non autorizzati o disposti dalla società, che potrebbero compromettere la sicurezza della rete informatica attraverso l'individuazione della chiavi di accesso allo stesso;
- compromettere o tentare di compromettere la sicurezza della rete informatica aziendale;
- ottenere credenziali di accesso al sistema informatico aziendale che non siano state direttamente attribuite;
- forzare o tentare di manipolare i blocchi all'accesso alla rete informatica, a specifici dispositivi informatici o a dispositivi di memorizzazione esterna;
- divulgare o condividere all'interno o all'esterno della società le credenziali di accesso ai sistemi informatici o telematici aziendali.

4 Contratti con i collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nei Modelli in materia di delitti informatici e di trattamento illecito dei dati.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta messa in pratica, da parte della società e dei Destinatari, delle regole di comportamento;
- b. monitorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati;

- c. esaminare le segnalazioni proveniente da qualsiasi esponente aziendale ovvero da terzi e provvedere agli opportuni accertamenti;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello.

C) REATI SOCIETARI

1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

I reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. ”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis, TUF)**

Deve segnalarsi sul punto un difetto di coordinamento tra il Decreto e l'apparto normativo esterno allo stesso.

Infatti, l'art. 25-ter del Decreto, alle lettere d) ed e), prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623, co. 1 (art. 25-ter, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, co. 2 (art. 25-ter, lett. e).

Tuttavia, con la L. 262/2005 l'art. 2623 c.c. è stato abrogato e la fattispecie di falso in prospetto è stata prevista dall'art. 173-bis introdotto nel TUF, che prevede:

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del codice civile è abrogato”.

Volendo aderire alla tesi del richiamo mobile effettuato alle lettere d) ed e) dell'art. 25-ter del Decreto, si deve escludere che il falso in prospetto sia stato oggetto di *abolitio criminis*, bensì di una modifica (*in peius*) del trattamento sanzionatorio, e che trattasi di un reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 in caso di assenza di danno patrimoniale, da 400 a 660 in caso sia cagionato danno patrimoniale ai destinatari.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per

legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, o del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01 così differenziate: nei casi di cui al terzocomma, da 400 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:

a) interdizione dall'esercizio dell'attività;

- b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c)**

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01 così differenziate: nei casi di cui al primo comma, da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi

nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali ha individuato nell’ambito dei reati societari sono quelle relative alle attività:

- a. tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- b. gestione delle operazioni societarie;
- c. gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile, del collegio sindacale e degli altri organi societari;
- d. predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- e. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificati preliminari (art. 54 D.Lgs. 19/2023)**

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello. In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame. Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- c. osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;

- e. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- f. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- g. predisporre procedure per la preparazione del bilancio e la gestione delle risorse finanziarie.
- h. rispettare le normative di settore in caso di operazioni straordinarie (es. D.Lgs. 19/2023 in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni transfrontaliere)

3.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto.

In particolare, i bilanci di esercizio, le relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura

estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, ecc.) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi sociali.

Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa:

- i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire;
- i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili.

Con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c. relativi alla corruzione tra privati è di fondamentale importanza che qualunque esponente aziendale si astenga da:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le usuali pratiche commerciali o la cortesia, tali comunque da compromettere l'imparzialità di chi li riceve;
- promettere o offrire vantaggi di qualsiasi genere, con l'obiettivo di essere favoriti in ragione del predetto vantaggio;
- favorire determinati soggetti rispetto ad altri, attraverso specifici atti od omissioni, poiché individuati da chi abbia corrisposto omaggi o garantito vantaggi di qualsiasi genere;
- favorire nei processi di selezione determinati soggetti rispetto ad altri poiché individuati da chi abbia corrisposto omaggi o garantito vantaggi di qualsiasi genere.

Infine, in aggiunta ai presidi appena previsti e a quelli già adottati dalla Società, si dispone:

- a. l'attivazione di un programma di informazione/formazione a favore del personale addetto atto a prevenire la commissione di reati societari;
- b. la trasmissione agli amministratori e al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- c. la previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 54 D.Lgs. 19/2023, relativo al certificato preliminare alle fusioni transfrontaliere è di fondamentale importanza che gli apicali coinvolti in tali operazioni straordinarie, con il supporto specialistico di consulenti esterni:

- curino scrupolosamente il rispetto della la normativa di settore (in particolare artt. 29, 54 D.Lgs. 19/2023);
- verifichino la correttezza e genuinità dei certificati preliminari, dei dati ivi contenuti, nonché della documentazione allegata.

4 Contratti con i collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- f. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- g. monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- h. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- i. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- j. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

D) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 27 septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- **Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.)**

“[...] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

2 Aree a rischio reato

Le Linee Guida di Confindustria nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della società, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte dalla Società, nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner (in caso di joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.) o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008 secondo i principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 18001.

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:

- a) che il Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del RSPP e di concerto con l'OdV, determini le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) che il Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del RSPP e di concerto con l'OdV, identifichi e applichi in modo corretto gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) che il Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del RSPP e di concerto con l'OdV, identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:
- del DVR;
 - dei contratti di appalto;
 - della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI);
 - nel caso in cui la Società sia costruttrice, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- d) che vengano rispettate tutte le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste per la costruzione di cantieri temporanei o mobili, ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
- e) che il Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del RSPP e di concerto con l'OdV, fissi gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elabori dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
- attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;

- f) che l'OdV sensibilizzi la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- g) che l'OdV attui adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
- misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- h) che il Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del RSPP e di concerto con l'OdV, attui le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.

3.2 Principi procedurali specifici

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del suddetto decreto si prevede quanto segue.

➤ Politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve costituire un riferimento fondamentale per i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica, formata secondo gli standard UNI-INAIL, contiene:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita ai Destinatari;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS; in particolare, CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei Lavoratori, anche attraverso il RLS, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali, nonché alla normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia;
- l'impegno a definire e diffondere all'interno della Società gli obiettivi di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed i relativi programmi di attuazione.

La politica è riesaminata annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema.

Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

➤ **Processo di pianificazione**

CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza, con cadenza annuale:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l'adeguatezza con riguardo all'impiego ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell'annualità precedente e disponendo ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse;
- prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.

➤ **Informazione, formazione, documentazione**

L'informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a. le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di SSL adottato dalla Società;
- b. il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di SSL e altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici

dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;

- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Dipendenti;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il RLS nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- il RSPP e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica nonché essere preventivamente ritenuti idonei dal Medico competente in caso di lavorazioni che presentino specifici rischi;

- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società deve garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

Pertanto, la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- dal basso verso l'alto: è garantito dalla Società mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della SSL;
- dall'alto verso il basso: ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della SSL.

A tale scopo CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali garantisce agli esponenti aziendali (ovvero gli amministratori, i dirigenti, i componenti del Collegio Sindacale e i dipendenti della Società) un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici.

Documentazione

CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali dovrà provvedere alla conservazione, su supporto cartaceo oppure informatico, dei seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il registro degli infortuni;

- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;

la Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- qualora siano implementate delle procedure per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, siano conservate o su supporto cartaceo oppure informatico;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

➤ **Attività di monitoraggio**

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio del sistema per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale scopo:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della

salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;
- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti della Società.

D) REATI DI RICICLAGGIO

1 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della

multa da euro 2.500 a euro 12500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote, Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

- **Autoriciclaggio (art. 648 – ter. 1)**

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.
[...]

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) (cfr. art. 25-ocites.1 D.Lgs. 231/2001)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Sanzioni pecuniarie: da 250 a 600 quote.

Sanzioni interdittive: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, che CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali ha individuato riguardano le attività concernenti:

- a. la gestione dei rapporti con clienti e fornitori, *nonché partner e soggetti terzi*;
- b. la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento;
- c. la gestione del marketing e del commerciale.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 2.5 del presente Modello.

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
2. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici – quali, ad esempio, i *local promoter* o i rivenditori di biglietti) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
3. utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
4. accettare rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI (quali Isole di Cook, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Filippine e Nauru);
5. effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
6. avere contatti con individui inseriti nelle *black list* antiterrorismo consultabili sul sito
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html
7. intestare o ricevere intestazioni fittizie di denaro, beni, altre utilità (es. quote societarie).

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di:

7. con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità e la solidità economica;
8. assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
9. tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti, come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.2;
10. prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri.

3.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto:

- a. la Società deve creare uno specifico dossier dei fornitori (intesi anche quali rivenditori di biglietti) e *local promoter* onde raccogliere e censire le informazioni più significative relative agli stessi (quali, a titolo puramente esemplificativo, il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica, i bilanci societari degli ultimi 2 anni, ecc.) anche al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali la Società opera;
- b. la Società deve procedere alla selezione dei fornitori (intesi anche quali rivenditori di biglietti), *local promoter* e dei partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, verificandone l'attendibilità commerciale (ad esempio, attraverso: visite ordinarie presso la Camera di Commercio o certificato equivalente di giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la Società o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi professionali di alta

reputazione; certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere);

- c. la Società inserisce nei contratti con i Partner commerciali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali di CSA Consulenze Soluzioni aziendali s.r.l. e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del Partner comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;
- d. la Società non accetta e non effettua pagamenti in contanti, se non sotto una certa soglia stabilita;
- e. la Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- f. nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società od organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del denaro. Inoltre deve essere redatto un piano di investimento a giustificazione dell'investimento, comprensivo di controlli periodici dell'avanzamento del piano;
- g. la Società verifica *ex ante* che i soggetti con cui intrattiene rapporti **societari**, contrattuali, anche lavorativi, non siano inseriti nelle *black list* antiterrorismo disponibile sul sito http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html.

4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

E) REATI TRIBUTARI

1 Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Le fattispecie previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 sono:

- **Art. 2 comma 1 e comma 2-bis D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

"1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad Euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote (comma 1); fino a 400 quote (comma 2-bis).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La fattispecie in esame "ricorre quando la dichiarazione non soltanto non è veridica, ma risulta altresì "insidiosa", in quanto supportata da un 'impianto' contabile, o più genericamente documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l'inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusa" (Relazione di accompagnamento allo schema di Decreto Legislativo recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 9

Legge 25 giugno 1999, n. 205" approvata il 5 gennaio 2005 dal Consiglio dei Ministri").

L'interesse protetto dalla disposizione in esame, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, è rappresentato dall'interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi.

Nonostante si indichi, quale soggetto attivo della fattispecie, "chiunque" il reato può essere commesso esclusivamente da chi sottoscriva la dichiarazione personale o quella della società, ente o persona fisica ove è amministratore, liquidatore, rappresentante.

La condotta incriminata è commissiva e si articola in più fasi: la prima consistente nell'avvalersi di **fatture/altri documenti per operazioni inesistenti** ed una fase successiva/conclusiva che si realizza indicando in una delle dichiarazioni **elementi passivi fittizi** supportati dai suddetti documenti.

A volte la fattispecie è integrata dalla predisposizione di un sistema fraudolento più complesso che coinvolge enti non effettivamente operativi (c.d. 'cartiere'), di fatto gestite dal vertice di un'altra organizzazione, in alcuni casi con il supporto di un consulente/esperto fiscale.

L'oggetto materiale della condotta rilevante consiste nelle fatture od altri documenti per operazioni inesistenti e nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto in cui il reo indichi gli elementi passivi fittizi delle false fatture o di falsi documenti.

Occorre al riguardo precisare che ai sensi della lettera a) dell'art. 1 del D.Lgs. 74/2000 sono "fatture od altri documenti per operazioni inesistenti" le *"fatture o gli altri documenti rilevanti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"*.

In tema, pare utile distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti (mai o parzialmente eseguite), le sovralfatturazioni consistenti nell'aumenti delle passività esistenti e le operazioni soggettivamente inesistenti (che presuppongono che uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa o, più radicalmente, che uno dei soggetti dell'operazione non esista nella realtà).

A seguito della revisione del sistema penal-tributario, con la cancellazione del riferimento all'annualità delle dichiarazioni, le dichiarazioni fiscali rilevanti ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 sono - secondo la Suprema Corte - *"qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano le dichiarazioni dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione, scissione societaria, la dichiarazione di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti (...)".*

La fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, il c.d. **dolo specifico**, posto che la condotta rileva penalmente esclusivamente se realizzata *"al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto"*.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, sottoscrive una dichiarazione in cui vi sono elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per consulenze inesistenti.

- **Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione

dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La disposizione in esame punisce chiunque, sulla base di una **falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie** ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, indichi nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi, quando ricorrano congiuntamente le due condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma.

In altri termini, mentre l'art. 2 punisce chiunque 'gonfi' le componenti negative della dichiarazione, così da diminuire l'imponibile e l'imposta dovuta, a prescindere da soglie quantitative, la fattispecie di cui all'art. 3, invece, resta soggetta al superamento congiunto di soglie di punibilità, così da limitare la rilevanza penale delle condotte ai soli illeciti economicamente significativi, posto che:

- l'imposta evasa deve risultare superiore ad Euro 30.000,00 con riferimento a taluna delle singole imposte (imposte sui redditi ed IVA)
- l'ammontare delle componenti attive sottratte all'imposizione e di quelle passive incrementate artificialmente deve risultare superiore all'importo proporzionale del 5% rispetto all'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ovvero, e comunque superiore all'importo di 1,5 milioni di Euro.

Per comprendere cosa si intenda per imposta evasa occorre riferirsi all'art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del quale essa consiste nella *"differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella che (a seguito della mendace esposizione dei componenti reddituali o delle basi imponibili) è stata indicata (come dovuta) in dichiarazione. Da tale importo vanno tuttavia sottratte le somme che il contribuente, o altri in sua vece (nella veste, segnatamente, di sostituto d'imposta), abbiano in fatto versato a qualunque titolo (acconto, ritenuta) in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione (che segna il momento consumativo dell'illecito)"*.

Il reato ha carattere **proprio** in quanto può essere commesso solo da soggetti qualificati: si richiede che il soggetto attivo sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, oltre che un contribuente obbligato alla presentazione di dichiarazioni fiscali.

La condotta incriminata dalla fattispecie è di tipo commissivo e si articola in una pluralità di atti: la predisposizione di una falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie, anche avvalendosi di mezzi fraudolenti; la successiva indicazione, in una delle dichiarazioni annuali, di elementi attivi in misura inferiore a quelli reali oppure elementi passivi fittizi.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo specifico inteso come volontà di conseguire un risultato in termini di evasione d'imposta.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali indica nella dichiarazione fiscale annuale elementi passivi fittizi (quando ricorrano congiuntamente le due condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma) sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

- **Art. 8 comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote (comma 1); fino a 400 quote (comma 2-bis)

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oggetto della tutela penalistica è l'interesse *“dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale”* (Cass. Pen. 4 giugno 2009 n. 28654) e quindi nella genuina rappresentazione delle basi imponibili fiscalmente.

La fattispecie prevede un delitto di pericolo astratto ed è reato istantaneo, che si configura al momento dell'uscita dei documenti dalla disponibilità dell'emittente.

La condotta incriminata si concretizza nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: non è, dunque, sufficiente, la mera formazione di tali documenti.

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico dell'emittente. A riguardo, la Suprema Corte precisa che *“è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione”*.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, emette una fattura per prestazioni effettivamente non rese.

- **Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La fattispecie in esame tutela l'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione delle imposte e dell'Amministrazione al regolare svolgimento dell'attività di accertamento.

Il delitto è comunque in quanto soggetto attivo della fattispecie può essere chiunque realizzi la condotta incriminata, a prescindere dallo status soggettivo dell'agente.

Le condotte alternativamente incriminate sono l'**occultamento o la distruzione delle scritture contabili**.

L'elemento soggettivo è il **dolo specifico** consistente nel fine di evasione (che non deve essere necessariamente raggiunto perché il reato si perfezioni).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore unico di una società di capitali, ordina la distruzione di parte delle scritture contabili al fine di sottrarsi all'accertamento delle imposte dovute.

- **Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'interesse protetto dalla norma incriminatrice in esame è da individuarsi nella conservazione della **garanzia patrimoniale del contribuente**.

Il soggetto attivo è colui che ha l'obbligo di versare imposte per un ammontare superiore ad Euro 50.000.

La condotta rilevante consiste nel compimento di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace l'azione posta in essere dallo Stato. La consumazione del reato avviene all'atto dell'alienazione simulata o degli altri atti fraudolenti; non è necessaria, per l'integrazione dell'illecito, una vana esecuzione tributaria coattiva.

La fattispecie richiede, quale elemento soggettivo, il **dolo specifico** consistente nel fine di sottrarsi al pagamento di imposte.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, compie un'operazione simulata di trasferimento d'azienda, al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva di sanzioni amministrative.

- **Art. 4 D. Lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione [...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, promuove ed attua una politica di sistematica sotto-fatturazione ai fini di evasione dell'IVA, alle condizioni previste dalla fattispecie in esame.

- **Art. 5 D. Lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro**

È punito con la reclusione [...] chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione [...] chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila

L'evasione di IVA si può tentare anche omettendo "semplicemente" di presentare le relative dichiarazioni. La dichiarazione non si considera comunque omessa

quando venga presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni oppure non sia sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente di una società di capitali, omette di presentare la dichiarazione annuale IVA alle condizioni previste dalla fattispecie in esame.

- **Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000: Indebita compensazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro**

È punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

A riguardo occorre precisare che il credito "inesistente" è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente: in tal caso il credito è letteralmente inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del Modello 24.

Il credito non spettante è quello per il quale non si rispettino le modalità di procedura di compensazione: quindi, un credito non dovuto in relazione alle disposizioni di riferimento.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, indica in compensazione crediti d’IVA (alle condizioni previste dalla presente disposizione) in realtà derivanti da attività economiche fittizie (cfr. c.d. ‘frodi carosello’).

2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che CSA Consulenze e Soluzioni Aziendali ha individuato nell’ambito dei reati tributari sono quelle relative alle seguenti attività:

- a. gestione dei rapporti con clienti e fornitori;
- b. eventuali rapporti con società estere e connessa gestione dei crediti d’imposta;
- c. fatturazione;
- d. redazione delle dichiarazioni fiscali;
- e. gestione della contabilità e tenuta delle scritture contabili;
- f. operazioni di alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, di partecipazioni, nonché operazioni straordinarie (ad esempio, cessione di rami d’azienda).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’OdV.

3 Regole di comportamento

3.1 Principi generali

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole di cui allo Statuto della Società, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole contenute nel presente Modello.

In particolare, la Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-quinquiesdecies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente aumentare in maniera significativa il rischio di commissione di uno dei reati in esame.

Alla luce di quanto sopra, la presente Parte Speciale, prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

1. rispettare i principi di trasparenza, genuinità, accuratezza, tracciabilità e completezza nella gestione del sistema contabile della Società;
2. rispettare i principi di trasparenza, genuinità, completezza e tempestività nella redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie;
3. con riferimento alla consistenza ed attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne l'attendibilità (come previsto anche nella Parte Speciale D – Reati di Riciclaggio);
4. tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti (come previsto anche nella Parte Speciale D – Reati di Riciclaggio).

È fatto inoltre espresso divieto ai Destinatari di:

1. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, in particolare fiscale.

3.2 Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto:

1. è fatto assoluto divieto di omettere/ritardare le dichiarazioni fiscali obbligatorie;
2. è fatto assoluto divieto di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali;

3. la Società è tenuta a creare uno specifico dossier dei fornitori (comprendente *in primis* la relativa visura camerale), verificandone la consistenza e l'attendibilità commerciale, come già previsto sub 3.2 della Parte Speciale D – Reati di Riciclaggio;
4. la Società inserisce nei contratti con i Partner commerciali una specifica clausola di *compliance* con i principi etici e comportamentali della Società, impegnandosi al rispetto degli stessi, pena l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto, come già previsto sub 3.2 della Parte Speciale D – Reati di riciclaggio;
5. le scritture contabili, redatte in base ai principi di cui sopra, devono essere conservate con cura ed ordine;
6. deve essere comunicato all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi evento che possa aver deteriorato le scritture contabili;
7. è vietata qualsiasi operazione societaria posta in essere allo scopo di ridurre i beni aggredibili dall'Amministrazione Finanziaria.

4 Contratti con collaboratori esterni

I contratti con collaboratori e professionisti esterni (ad esempio, consulenti fiscali) devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi e degli *standard* di comportamento contenuti nel Modello.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello) o anche *motu proprio*, è compito dell'OdV:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso;

- b. monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività dello stesso.

Con specifico riferimento all'area di rischio in esame, è compito dell'OdV effettuare verifiche sulle seguenti circostanze:

- a. sull'effettività dei beni e servizi acquistati così come contemplati dalle fatture passive della Società;
- b. sull'effettività dei servizi resi così come contemplati dalle fatture attive della Società;
- c. sulla circostanza che il prezzo dei beni/servizi acquistati/resi sia in linea con quello di mercato;
- d. sull'identità delle controparti (legami con soci/amministratori) di operazioni di alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, di partecipazioni, di operazioni straordinarie (ad esempio, cessione di rami d'azienda, ecc.).